

**Policy in materia di sostenibilità nel settore dei servizi  
finanziari  
v. 01**

Identificativo del documento				
<b>Codice documento</b>	<b>POL</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>N° pagine: 10</b>
	Tipo doc.	N°	Versione	
<b>Deliberato da:</b>	Consiglio di Amministrazione		28.03.2022	

## SOMMARIO

1. GLOSSARIO .....	4
2. PREMESSA.....	6
2.1 Obiettivi del documento .....	6
2.2 Contesto normativo di riferimento .....	7
3. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	7
4. GESTIONE DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ .....	8
4.1. Il rischio di sostenibilità ai sensi SFDR.....	8
4.2. Integrazione del rischio di sostenibilità.....	8
4.2.1. Servizio di consulenza.....	8
4.2.2. Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità .....	9
5. EFFETTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ.....	9
6. INFORMATIVA A LIVELLO DI PRODOTTO FINANZIARIO .....	10
7. COMUNICAZIONI DI MARKETING .....	10

## 1. GLOSSARIO

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **Cliente:** persona fisica o giuridica alla quale la Banca presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **Cliente al dettaglio:** il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
- **Cliente professionale:** il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari Consob e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del T.U.F.;
- **Consulente finanziario:** ai fini dell'applicazione della presente Policy, la Banca in qualità di enti creditizi che forniscono consulenza in materia di investimenti in relazione all'offerta di prodotti finanziari;
- **Consulenza in materia di investimenti:** servizio di investimento concernente la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari ai sensi dall'articolo 1, comma 5-septies del T.U.F.;
- **Fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **Investimento ecosostenibile:** un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del Regolamento UE 2020/852;
- **Investimento sostenibile:** investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
- **Obiettivi ambientali:** gli obbiettivi individuati dall'art. 9 Reg. UE 2020/852 consistenti in: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- **Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o OICVM:** l'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-bis del TUF autorizzato conformemente alla direttiva 2009/65/CE;
- **Politiche di remunerazione e incentivazione:** il documento in cui sono descritti i principi, i ruoli, i tempi e le attività del sistema di remunerazione e incentivazione;
- **Principio di non causare danni significativi:** condizione per cui gli investimenti non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo ambientale e/o sociale e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

- **Prodotto di investimento assicurativo (c.d. IBIP):** si intende, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-bis.3 del TUF e del richiamato art. 4, numero 2) del Regolamento UE/2014/1286 un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
- **Prodotto finanziario:** ai fini dell'applicazione del Reg. UE 2019/2088 alla Banca, si intende: a) un portafoglio di investimento gestito, su base discrezionale e individualizzata, nell'ambito di un mandato conferito dal cliente, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP, un OICVM o un fondo pensione;
- **Prodotto finanziario con caratteristiche ambientali e/o sociali:** un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;
- **Rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- **Servizi di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;
- **Strumento finanziario:** gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF come anche individuati nell'Allegato I, sezione C del TUF, nonché della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID 2)

## 2. PREMESSA

### 2.1 Obiettivi del documento

Il Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. "Sustainable Finance Disclosure Regulation" - di seguito anche "SFDR") e il Regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. "Taxonomy Regulation" - di seguito anche "TR") introducono nuove disposizioni sulla trasparenza in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari per quanto riguarda:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e alle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;
- la comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.

L'SFDR introduce una nuova definizione di prodotto finanziario, differenziando i prodotti finanziari che promuovono – tra le altre – caratteristiche ambientali o sociali (c.d. prodotti "light green" ex art. 8) e prodotti finanziari che hanno come obiettivo un investimento sostenibile (c.d. prodotti "dark green" ex art. 9).

In particolare, tale Regolamento prevede in capo ai destinatari – quale onere di trasparenza – l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web informazioni concernenti:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento ovvero nell'ambito delle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni (art. 3 SFDR);
- un'informativa in merito alle politiche di due diligence per quanto riguarda gli effetti negativi nelle decisioni di investimento ovvero delle consulenze sui fattori di sostenibilità (art. 4 SFDR);
- la coerenza delle politiche di remunerazione con l'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 SFDR);
- le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari distribuiti (art. 10 SFDR).

Congiuntamente alle menzionate previsioni di trasparenza, l'SFDR prevede un complesso di informazioni da fornire ai clienti in sede di documentazione precontrattuale e nelle relazioni e rendiconti periodici.

La Taxonomy Regulation integra l'SFDR dettando la disciplina specifica per la classificazione dei prodotti finanziari che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi climatici e ambientali (obiettivi ecosostenibili). Il Regolamento sulla tassonomia, oltre a prevedere le informazioni aggiuntive che devono essere fornite ai clienti in sede precontrattuale, pone specifici obblighi di trasparenza in tema di attività ecosostenibili anche nelle dichiarazioni di carattere non finanziario.

Al fine di adeguarsi alle novità normative sopra descritte, la Banca adotta la presente "Policy", in cui sono individuati e formalizzati i presidi e le misure volte a:

- integrare i rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;
- considerare i principali effetti negativi, sui fattori di sostenibilità, delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti o di assicurazioni;

- classificare i prodotti finanziari e definire i livelli di disclosure previsti in sede precontrattuale e di rendicontazione periodica.

## 2.2 Contesto normativo di riferimento

### In ambito europeo:

- Regolamento UE 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainability Finance Disclosure Regulation" o "SFDR");
- Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ("Taxonomy Regulation" o "TR");
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ("MiFID 2");
- Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa ("IDD").

### In ambito nazionale:

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private" – "CAP");
- Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari").

### Documenti interni:

La presente Politica è letta congiuntamente con la seguente documentazione interna:

- Politiche di remunerazione e incentivazione
- Codice Etico

Rileva altresì la regolamentazione interna adottata dalla Banca ai sensi della normativa di recepimento della Direttiva MiFID II.

## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente Policy si applicano alla Banca in quanto ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5 lett. f), TUF e in riferimento ai seguenti prodotti finanziari:

- le quote di OICVM di cui all'articolo 2, numero 15) del Regolamento SFDR.

La tipologia di clientela cui sono destinati i prodotti finanziari e a cui è prestato il servizio di consulenza in materia di investimenti include i clienti al dettaglio e i clienti professionali.

## 4. GESTIONE DEL RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ

### 4.1. Il rischio di sostenibilità ai sensi SFDR

Il Regolamento UE 2019/2088 definisce il rischio di sostenibilità come “un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento” (art. 2 n. 22 SFDR).

Generalmente, il rischio di sostenibilità è quindi ricondotto ai fattori di rischio ambientali, sociali e di governo societario (c.d. “fattori di rischio ESG - Environmental, Social, Governance”). A titolo esemplificativo:

- fattori ambientali (“E”): il mancato presidio dei rischi climatici e ambientali e/o le violazioni in ambito ambientale, oltre a determinare una mancanza di responsabilità da parte dell’azienda, possono comportare sanzioni e/o costi rilevanti per sanare i conseguenti danni ambientali causati;
- fattori sociali (“S”): la mancata tutela (o le violazioni) dei diritti umani e dei diritti del lavoro crea un danno reputazionale che inficia l’affidabilità verso l’azienda da parte di tutti gli stakeholders (tra cui gli investitori), evidenziando, nel migliore dei casi, la mancanza di consapevolezza sulle conseguenze delle attività poste in essere e, nel peggiore dei casi, l’assenza di principi etici fondamentali in capo agli Amministratori. Il deterioramento della reputazione può comportare un boicottaggio dei prodotti, difficoltà nella raccolta di capitali, multe/ sanzioni, una riduzione delle opportunità di stringere accordi con parti terze (es. fornitori, partner commerciali, ...);
- fattori di governo societario (“G”): le violazioni riconducibili al governo societario si intrecciano con quelle dei precedenti fattori. Infatti, buoni presidi di governo societario possono impedire / limitare le violazioni legate ai fattori ambientali e sociali e i connessi rischi etici, legali e commerciali con conseguente impatto sulla performance aziendale. Tra i presidi di governo societario si possono considerare quelli legati alle politiche di remunerazione, ai meccanismi di funzionamento dell’organo amministrativo, al trattamento degli azionisti di minoranza e, più in generale, a tutte le politiche aziendali che assicurano la conformità alla normativa vigente, la gestione dei rischi e il controllo interno.

I fattori di rischio ESG, oltre a rilevare autonomamente, possono contribuire alle altre categorie di rischio (e.g. rischio di mercato, rischio di credito, etc.) cui devono essere ricondotti e possono comportare pertanto un impatto negativo sul valore degli investimenti (i.e. rendimenti).

La presente Policy individua e formalizza i presidi e le misure adottati ai fini della considerazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di investimenti.

### 4.2. Integrazione del rischio di sostenibilità

#### 4.2.1. Servizio di consulenza

La Banca nell’ambito dell’attività di consulenza in materia di investimenti prevede l’esame della documentazione resa dai produttori in merito ai rischi di sostenibilità e al loro impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell’ambito del processo distributivo alla clientela per informarla delle caratteristiche ambientali o sociali promosse e degli eventuali rischi di sostenibilità individuati dal produttore.



L'approccio, così definito, consente di raccomandare strumenti finanziari considerandone anche i rischi di sostenibilità più rilevanti.

La Masterlist è il documento che elenca gli strumenti finanziari che PRADER BANK propone ai propri clienti. Per le quote di OICVM di cui all'articolo 2, numero 15) del Regolamento SFDR, la Banca esamina la corrispondenza di tali strumenti con gli art. 8 (c.d. prodotti "light green") e art. 9 (c.d. prodotti "dark green") evidenziandone tali caratteristiche.

Nell'Advisory Form – documento che sintetizza le raccomandazioni proposte di acquisto o vendita degli strumenti finanziari e include la dichiarazione di adeguatezza – vengono riportate le medesime caratteristiche di cui al punto precedente.

Per maggiore dettaglio si rimanda al Disciplinare Tecnico del servizio di professional Financial Advice (proFA).

La Banca pubblica sul proprio sito web le informazioni concernenti l'integrazione del rischio di sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti.

#### **4.2.2. Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità**

La Banca ha adottato le "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, dei Dipendenti e dei Collaboratori esterni della PRADER BANK", il cui obiettivo è pervenire, in coerenza con la normativa applicabile, a sistemi di remunerazione in linea con gli obiettivi aziendali, le strategie di lungo periodo nonché con le politiche di prudente gestione di rischio. Con specifico riferimento alla finanza sostenibile (art. 5 SFDR), le attuali politiche risultano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento e nelle consulenze sugli investimenti. Tra i principi considerati per la definizione della remunerazione variabile di tutto il personale si considerano quindi rilevanti:

- l'impegno nell'allineamento della performance agli obiettivi e valori aziendali e alle strategie di lungo periodo;
- l'adeguato bilanciamento tra obiettivi economici e non economici, qualitativi e quantitativi, in funzione del ruolo, considerando anche l'aderenza al codice etico;
- ove possibile, la specifica definizione di obiettivi ESG (o inclusione di indicatori ESG) tra gli obiettivi di valutazione della performance.

## **5. EFFETTI NEGATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ**

Per quanto concerne l'attività di consulenza, la Banca non prende in considerazione gli effetti negativi sulla sostenibilità, ma sono state avviate le attività finalizzate a considerare tali effetti sui fattori di sostenibilità con riferimento alle decisioni di investimento della clientela sulla base delle raccomandazioni fornite. Al momento non è possibile effettuare una valutazione adeguata di tali effetti in attesa di un consolidamento ulteriore della Normativa di riferimento e in assenza della disponibilità di fonti informative da parte dei produttori.

Nel corso del 2022, sarà effettuata un'attività di integrazione delle preferenze di sostenibilità della clientela all'interno del modello di prestazione della consulenza in materia di investimenti, e nel processo di valutazione di adeguatezza nonché nei presidi dedicati al governo dei prodotti finanziari (product governance).

## 6. INFORMATIVA A LIVELLO DI PRODOTTO FINANZIARIO

Le informazioni precontrattuali sono fornite ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori proponendo una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari (ivi inclusi quelli attinenti alla sostenibilità), tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente (es. cliente al dettaglio, cliente professionale, ...).

## 7. COMUNICAZIONI DI MARKETING

I contenuti della presente Politica sono considerati nella redazione delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali che devono risultare corrette, chiare e non fuorvianti rispetto ai contenuti degli investimenti proposti alla clientela e alla classificazione dei prodotti finanziari. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali assicurano, anche con riferimento alle tematiche della sostenibilità, che le informazioni ivi contenute siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.

La Banca definisce opportuni controlli per assicurare che le comunicazioni di marketing (inclusi i testi promozionali presenti nel sito internet della Banca) non contraddicano le informazioni comunicate al cliente (es. informativa precontrattuale, comunicazioni / rendiconti periodici) a norma della SFDR.